

Comune di Mentana
Città Metropolitana di Roma Capitale



**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	Oggetto	Pag. 1
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 1
Art. 3	Soggetto attivo	Pag. 1
Art. 4	Presupposto e ambito di applicazione del tributo	Pag. 2
Art. 5	Soggetti passivi	Pag. 2
Art. 6	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 3
Art. 7	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 3
Art. 8	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 4
Art. 9	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	Pag. 5
Art. 10	Piano economico finanziario	Pag. 5
Art. 11	Determinazione della tariffa del tributo	Pag. 6
Art. 12	Articolazione delle tariffe del tributo	Pag. 6
Art. 13	Tributo provinciale (TEFA)	Pag. 7
Art. 14	Periodi di applicazione del tributo	Pag. 7
Art. 15	Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 7
Art. 16	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Pag. 8
Art. 17	Occupanti le utenze domestiche con utilizzo promiscuo	Pag. 8
Art. 18	Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 8
Art. 19	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 9
Art. 20	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali	Pag. 9
Art. 21	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	Pag. 10
Art. 22	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	Pag. 11
Art. 23	Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 12
Art. 24	Riduzione per il compostaggio domestico	Pag. 12
Art. 25	Agevolazione “Bonus sociale rifiuti”	Pag. 12
Art. 26	Altre agevolazioni	Pag. 13
Art. 27	Mancato svolgimento del servizio	Pag. 13
Art. 28	Zone non servite	Pag. 14
Art. 29	Cumulo di riduzioni	Pag. 14
Art. 30	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	Pag. 14
Art. 31	Tributo giornaliero	Pag. 14
Art. 32	Dichiarazione TARI	Pag. 15
Art. 33	Riscossione	Pag. 16
Art. 34	Rimborsi e compensazione	Pag. 16
Art. 35	Funzionario Responsabile del Tributo	Pag. 17
Art. 36	Verifiche ed accertamenti	Pag. 17
Art. 37	Sanzioni ed interessi	Pag. 18
Art. 38	Importi minimi	Pag. 18
Art. 39	Trattamento dei dati personali	Pag. 18
Art. 40	Norme di adeguamento	Pag. 18
Art. 41	Norme finali e di rinvio	Pag. 18
Art. 42	Entrata in vigore	Pag. 19

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) avente natura tributaria e la sua applicazione, in conformità alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ai sensi di quanto stabilito dal comma 738, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La tassa assicura la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'art. 22.
3. Il Regolamento è conforme ai principi previsti nelle vigenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA).
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e ss. mm. ii..
4. Dal 01/01/2021 la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal Comune. In particolare:
 - a) si definisce “**rifiuto**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) si definiscono “**rifiuti urbani**” quelli di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) si definiscono “**rifiuti speciali**” quelli di cui all'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) si definiscono “**rifiuti pericolosi**” quelli che presentano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Mentana nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo: ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per l'immobile che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della TARI.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma precedente è posto in carico al Comune.

ART. 4 PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali o di aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti alla TARI tutti i *locali* comunque denominati, esistenti in qualsiasi fattispecie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
3. Si considerano soggetti al tributo TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle non operative aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
5. Si intendono per:
 - a) *aree scoperte* sia superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - b) *utenze domestiche* i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze;
 - c) *utenze non domestiche* i restanti locali ed aree soggetti al tributo tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tassa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia dell'adempimento tributario.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, dalla residenza o domicilio e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale il proprietario dell'immobile quale risulta dalle visure catastali presso il NCEU.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile sia intestatario dell'utenza.
5. Nel caso di sub-locazione il soggetto obbligato al pagamento della TARI rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo anche qui il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile sia intestatario dell'utenza..
6. Per i locali e le aree operative che si configurano come strutture ricettive, non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività, applicando la tassa per le utenze domestiche con un numero di occupanti pari a quello di riferimento del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali per l'intero anno solare.

7. Ad esclusione dei casi previsti dal precedente comma del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo.
8. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte operative di uso comune e, solidalmente, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi l'obbligo di versamento del tributo riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.
9. Per le parti comuni condominiale di cui all'art. 1117 C.C., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
10. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte operative.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle attività di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TARI, cui applicare la tariffa annualmente deliberata, è data per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini TARES, di cui all'art. 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza pari od inferiori a 150 cm.
3. La superficie calpestabile è desunta:
 - dalla visura catastale: la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% della superficie catastale totale risultante dalla predetta visura;
 - dalla planimetria quotata e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale prodotta dal dichiarante.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 1, come per esempio le aree operative scoperte, la superficie imponibile è quella calpestabile, misurata al filo interno del perimetro, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante la TARI si applica considerando le superfici dei locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per ciascuna colonnina di erogazione monouso e pari a 40 mq per ciascuna colonnina di erogazione ad utilizzo doppio.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali ad esempio:
 - a. Utenze domestiche:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto dichiarati inagibili purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione;

- *le unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione straordinaria, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi edilizi, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori;*
 - *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*
- b. Utenze non domestiche:
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
 - *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
 - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
 - *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;*
 - *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
 - *zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- c. aree scoperte pertinenziali o accessorie a utenze domestiche quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti;
- d. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Per l'esenzione temporanea dei locali dichiarati inagibili di cui al comma 1 il contribuente deve presentare apposita istanza – a pena di decadenza - allegando la dichiarazione di inagibilità redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale o da organi competenti. Il beneficio della non tassabilità inizia a decorrere dal momento della presentazione dell'istanza, salvo verifica dei requisiti dichiarati dal contribuente.
4. Per l'esenzione temporanea dei locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di cui al comma 1 il contribuente deve presentare apposita istanza - a pena di decadenza - con l'indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo rilasciato dall'Ente. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo che intercorre dal momento della presentazione dell'istanza e la comunicazione di fine lavori da effettuarsi entro cinque giorni dal fine lavori stesso.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con l'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART.8 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dalle determinazioni di ARERA.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART.9

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe comunali sui rifiuti sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 prendendo in considerazione tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal Piano Economico Finanziario.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti annualmente sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvato entro i termini previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alle vigenti deliberazioni dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 10

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Piano Economico Finanziario (PEF) è redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette al Comune in tempi congrui per permettere la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, il quale conseguentemente provvede a deliberare le tariffe.
3. Il Piano Economico Finanziario (PEF) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART.11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. I costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono ripartiti tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento. La ripartizione della TARI tra parte fissa e parte variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella deliberazione consiliare annuale di approvazione delle tariffe, in conformità con il Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente Regolamento.
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF). Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile (TV) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. In virtù delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al Piano Economico Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel Piano Economico Finanziario (PEF), ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario (PEF) sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. del 31 dicembre 2007, n. 248;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART.13 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all'art. 5 è applicato il "*Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)*" di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. La TEFA, applicabile sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche come quota aggiuntiva a carico, è commisurata alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicata in percentuale in una misura massima che può arrivare al 5%.
3. La percentuale applicabile è deliberata annualmente da Città Metropolitana di Roma Capitale.
4. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01 luglio 2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città Metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01 luglio 2020.

ART.14 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o delle aree operative soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree operative e cessa il giorno in cui termina, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del possesso o detenzione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione dell'occupazione e che il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.
4. La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso secondo quanto stabilito dal successivo art. 34.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata moltiplicando la superficie di cui all'art. 6 dell'alloggio sommata a quella dei locali che ne costituiscono pertinenza per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è un valore assoluto che va sommato come tale alla parte fissa ed è determinato in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (K_a e K_b) sono determinati nella deliberazione tariffaria.

ART.16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere dichiarati dall'intestatario dell'utenza e conseguentemente conteggiati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti di uno stesso nucleo residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

La presente esclusione è riconosciuta esclusivamente su richiesta dell'interessato, dietro presentazione di idonea documentazione e non ha valore retroattivo ma produce effetto dal momento della presentazione della richiesta.
4. Per le abitazioni occupate o a disposizione di persone che non vi hanno stabilito la residenza anagrafica, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi tenuti a disposizione da enti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, si applica la tariffa con un numero di occupanti pari a una unità, fatte salve le verifiche d'ufficio sul numero effettivo di soggetti occupanti l'immobile.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse.
7. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

ART. 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE CON UTILIZZO PROMISCUO

1. Qualora in una parte dell'immobile, adibito a civile abitazione e classificato come utenza domestica, vi sia esercitata un'altra attività (imprenditoriale, commerciale o professionale), il soggetto passivo sarà tenuto a corrispondere la tariffa per utenza domestica per la parte di immobile destinata a civile abitazione, secondo il numero dei componenti il nucleo familiare e la tariffa per utenza non domestica, secondo la tariffa prevista per il tipo di attività, per la rimanente parte della superficie. A tale tipologia di utenza non spettano, qualora contemplate, eventuali riduzioni previste per le utenze domestiche.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (K_c) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (K_d) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti sopra indicati, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 1 del presente Regolamento.
2. Le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'Allegato 1 del presente Regolamento.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per cui non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
5. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; tuttavia, possono essere applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con autonoma e distinta utilizzazione a seguito di formale richiesta del soggetto passivo, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
6. Le attività non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento saranno inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

ART. 20

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva i rifiuti speciali, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
03. Autoservizi, autolavaggi, rimessaggi auto	25%

11. Ambulatori medici e dentistici, laboratori analisi e simili	25%
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25%
18. Lavanderie, tintorie, laboratori fotografici, allestimenti pubblicitari, materie plastiche	25%
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto	30%
21. Caseifici, cantine vinicole	30%

Eventuali attività non elencate nella tabella sovrastante saranno inserite nella categoria che presenta maggiore affinità. Le attività economiche, invece, che non presentano alcuna affinità con quelle sopraelencate avranno un abbattimento forfettario della superficie pari al 25%.

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
4. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, dal 01 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo il caso di cessazione dell'utenza in corso d'anno.
5. La domanda di detassazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine suddetto, mediante apposita istanza allegando:
 - a. contratto stipulato con l'operatore prescelto e regolarmente autorizzato allo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - b. copie di tutti i formulari di identificazione dei rifiuti dell'anno di interesse in cui sia riportato il relativo codice CER;
 - c. attestazione da parte dell'operatore della tipologia e della quantità annuale dei rifiuti speciali smaltiti.
6. Non saranno concesse agevolazioni alle utenze non in regola con i pagamenti.

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico il totale dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (delibera ARERA 15/2022/R/Rif) entro il termine del 30 giugno di ogni anno (come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, con possibilità di chiedere la riduzione per riciclo, ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 22

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità potenziale di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

$Rid \% = \frac{\text{q.tà totale di rifiuti avviati al riciclo}}{(\text{coeff. Kd} \times \text{mq})}$.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare la domanda con predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. La domanda di riduzione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine suddetto, mediante apposita istanza allegando:
 - a. contratto del contratto stipulato con l'operatore abilitato cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo;
 - b. attestazione da parte dell'operatore abilitato della tipologia e della quantità annuale dei rifiuti smaltiti;
 - c. attestazione da parte dell'operatore abilitato dell'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti consegnati.

ART. 23
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo è ridotto, applicando la tariffa delle utenze domestiche occupate da un unico soggetto, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni dell'anno solare;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal momento della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla Legge.
4. Sono soggetti alla sola componente fissa della TARI le utenze domestiche ove, sulla base di idonea documentazione, e fatta salva ogni prova contraria, la produzione di rifiuti urbani appare notevolmente limitata in quanto attualmente in obiettive condizioni di difficile utilizzabilità. Sono considerate tali le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di tutti i servizi pubblici a rete. Anche il permanere di un solo allaccio alla rete non consente di beneficiare della riduzione prevista dal presente articolo, salvo il caso di utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze idriche/gas condominiali qualora non sia possibile la cessazione autonoma.
5. L'applicazione della sola componente fissa ha durata annuale e decorre dalla data di presentazione di specifica richiesta del contribuente, corredata da documentazione fotografica diretta a dimostrare l'assenza di mobili e suppellettili e l'attestazione di disdetta da parte dei gestori degli allacci alla rete di distribuzione dei servizi pubblici.
6. Per gli immobili alimentati da un'utenza condominiale, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 4, è necessaria la dichiarazione dell'amministratore del condominio o del proprietario dell'immobile che attesti consumi a zero dell'utenza.

ART. 24
RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 3% della quota variabile della tariffa del tributo.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza e decorre dalla data di consegna dell'apposita compostiera effettuata e documentata dal gestore del servizio.
3. Suddetta riduzione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La riduzione di cui al presente articolo cessa comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART. 25
AGEVOLAZIONE "BONUS SOCIALE RIFIUTI"

1. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A della delibera ARERA n. 355/2025/R/rif agli utenti che siano in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza a uso domestico è riconosciuta automaticamente una riduzione pari al 25% (bonus sociale rifiuti) della Tari dovuta.
2. Lo stato di disagio economico di cui al precedente comma è attestato dall'INPS sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) presentata da un componente del nucleo familiare che non sia superiore ad € 9.530,00 (novemilacinquecentotrenta/00).
3. Il limite di cui sopra è elevato ad € 20.000,00 (ventimila/00) per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
4. La variazione dei valori di soglia di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, aggiornati dall'ARERA sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati in ciascun triennio di riferimento, si intendono qui automaticamente recepite.
5. Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza.
6. Il bonus sociale rifiuti del presente articolo è riconosciuto automaticamente agli utenti in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti richiesti ed è finanziato da una componente perequativa istituita dall'ARERA.
7. Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze domestiche l'agevolazione verrà applicata all'unità immobiliare di residenza.
8. I percettori del bonus sociale rifiuti sono esclusi dalle altre agevolazioni previste dal presente regolamento.
9. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla delibera ARERA n. 355/2025/R/rif.

ART. 26 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. nuclei familiari che accolgono al loro interno un convivente diversamente abile con invalidità non inferiore al 75% e con una situazione reddituale attestata da dichiarazione ISEE inferiore ad € 15.000,00: riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile;
 - b. nuclei familiari composti esclusivamente da anziani con più di 70 anni di età, titolari unicamente di pensione sociale che non superino il reddito pari al doppio dell'importo minimo di pensione INPS: riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile. Per poter usufruire di tale agevolazione gli interessati devono dichiarare di non possedere altri immobili nel territorio nazionale e che non ci sia situazione di subaffitto.

Le attestazioni ISEE debbono riferirsi al nucleo familiare anagrafico e all'anno per cui viene richiesta l'agevolazione.

2. Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno a cui l'agevolazione si riferisce.
3. Non saranno concesse agevolazioni alle utenze non in regola con i pagamenti e che hanno già beneficiato dell'agevolazione di cui all'articolo 25.

ART.27 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo, per il solo periodo di durata del mancato o irregolare servizio.

ART. 28
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 3000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 2000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile, ma inferiore a 3000 metri lineari.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 29
CUMULO DI RIDUZIONI

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più riduzioni/agevolazioni previste dalla Legge e dal Regolamento, è prevista l'applicazione di una sola riduzione/agevolazione.

ART. 30
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il costo delle riduzioni detassazioni ed esenzioni, previste dai precedenti articoli, risulta finanziato attraverso il Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all'art. 10 in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il costo delle misure di cui all'art. 26, ove attivate, sono sostenute con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

ART. 31
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 20%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 32 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione relativa alla TARI, redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ente, comunicando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione.
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante in forma autografa o con firma digitale in caso di PEC, può essere trasmessa dal soggetto dichiarante con le modalità indicate sui moduli di cui al comma 1. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento documentabile tramite rilascio del numero di protocollo da parte dell'Ente.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
6. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

Utenze non domestiche:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (*es: copia risoluzione contratto di locazione, copia contratto di compravendita ecc...*) e la dichiarazione di cessazione produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la dichiarazione è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione dell'occupazione e che il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.
9. Nel caso di decesso dell'intestatario dell'utenza i soggetti che posseggono, detengono o occupano i locali o le aree assoggettabili al tributo, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole, comunicando il nominativo del nuovo intestatario.
10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza il dichiarante che intende provvedere al pagamento della tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

ART. 33 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 215.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
3. In particolare, è previsto l'invio al titolare dell'utenza di un documento di riscossione in formato cartaceo.
4. Il numero delle rate annuali in cui viene suddiviso l'importo TARI dovuto dal contribuente e le relative scadenze vengono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il pagamento dell'importo complessivo del tributo annuo dovuto è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, verranno conteggiate mediante conguaglio.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento comunale sulle entrate tributarie.

ART. 34 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine del quinto anno successivo a quello di riferimento dell'imposta. L'accettazione dell'istanza è subordinata alla regolarità della posizione tributaria del richiedente nei confronti dell'Ente.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.

3. Il contribuente beneficiario del rimborso, in alternativa, può chiedere la compensazione delle somme a credito.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate tributarie, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento (€ 12,00).

ART. 35 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del C.C. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre Amministrazioni Pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile quella definita nell'art. 6 del presente Regolamento.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione.
5. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del Tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 37

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per quanto concerne l'irrogazione delle sanzioni e la determinazione degli interessi moratori si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie vigente e a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 38

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii..

ART. 40

NORME DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 41

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), alla regolamentazione disciplinata da ARERA nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 23 del 30 giugno 2021 e s.m.i..

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2026.

ALLEGATO 1

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

- | | |
|-----|---|
| 01. | Musei, biblioteche, scuole private non paritarie, associazioni, luoghi di culto |
| 02. | Cinematografi e teatri |
| 03. | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 04. | Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi |
| 05. | Stabilimenti balneari |
| 06. | Autosaloni, esposizioni |
| 07. | Alberghi con ristorante |
| 08. | Alberghi senza ristorante |
| 09. | Case di cura e di riposo |
| 10. | Ospedali |
| 11. | Uffici, agenzie e studi professionali |
| 12. | Banche ed istituti di credito |
| 13. | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri negozi di beni durevoli |
| 14. | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza |
| 15. | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16. | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17. | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18. | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19. | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20. | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21. | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22. | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23. | Mense, birrerie, hamburgerie |
| 24. | Bar, caffè, pasticceria |
| 25. | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26. | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27. | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28. | Ipermercati di generi misti |
| 29. | Banchi di mercato generi alimentari |
| 30. | Discoteche, night club, sale giochi |